	TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO	ORIGINALE
	SEZIONE LAVORO	
	Ricorso ex art. 700 c.p.c.	
	con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.	
	La Dott.ssa Filomena DI FILIPPO (cod. fisc. DFLFMN76R58L103V),	
	nata il 18.10.1976 a Teramo, ed ivi residente in Via B. Stoppa n. 6,	
	elettivamente domiciliata in Castelnuovo Vomano (TE) in Via	
	Nazionale n. 237, presso e nello studio dell'Avv. Monica Berardinelli	
	(cod. fisc. BRRMNC78P60A488A) che la rappresenta e difende giusta	
	procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere avvisi	
	e comunicazioni al seguente numero di fax 0861 507077 o al	
•	seguente indirizzo pec monica.berardinelli@pec-avvocatiteramo.it.,	
	espone quanto a seguire.	
	∞∞∞	
	IN FATTO	
	La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per la Classe di	
	Concorso A017- Discipline economico-aziendali ed è attualmente	
	inserita nelle c.d. graduatorie di circolo e di istituto, III Fascia.	
	La ricorrente in data 01.06.2006 conseguiva i titoli di abilitazione	
	all'insegnamento nelle suddette materie/classi di concorso dopo aver	
	frequentato con profitto la Scuola di Specializzazione	
	all'Insegnamento Secondario (SISS), con successivo inserimento nelle	
	1	

	graduatorie permanenti, divenute - con la legge 27 dicembre 2006 n.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	296 - graduatorie ad esaurimento (all. 1).
	L'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie permaneva
	fino all'aggiornamento delle stesse disposto nell'anno 2011 a seguito
	del relativo Decreto Ministeriale.
	La Dott.ssa Di Filippo ometteva di presentare domanda di
,	aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie per il triennio
	successivo nel termine indicato dal D.M. 44/2011, che stabiliva
	espressamente che "a norma dell'art. 1, comma 1 bis della legge
	143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle
·	graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da
	·
	presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata
·	presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla
	graduatoria". Tale termine di presentazione delle domande era
	stabilito in giorni 20 (venti) dalla pubblicazione sul sito internet del
	MIUR, ovvero la data del 01.06.2011.
	La ricorrente, pertanto, veniva esclusa dalla graduatoria ad
	esaurimento per gli anni scolastici 2011/2013, subendo, così, la
	cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici
	2011/2013, e cioè per gli anni di vigenza delle stesse.
	Nessuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del
	Ministero veniva inviata alla ricorrente che, dunque, non poteva
·	essere attinta dalle graduatorie de quibus per gli anni scolastici
	2011/2013, quale possibile destinataria di incarichi per supplenze
	2

	e/o contratti a termine, nell'ambito della Provincia di Teramo, né,
	pacificamente, conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una
•	possibile immissione in ruolo.
	In data 01.04.2014, con D.M. 235/2014, veniva disposto dal
	Ministero l'''Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
	personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico
	2014/15, 2015/16 e 2016/17", entro i termini ivi previsti.
	Anche in tale occasione, parte ricorrente ometteva di presentare
	l'apposita domanda di aggiornamento/reinserimento nella
	graduatoria già di appartenenza, rimanendone, pertanto, ancora
	esclusa.
	Successivamente, con domanda del g. 08.06.2016, la ricorrente
	presentava, a mezzo raccomandata a/r nonché a mezzo pec,
-	domanda volta al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o
	permanenti per la Provincia di Teramo (all. 2), come da D.M.
	495/2016.
	Ad oggi, detta domanda non risulta essere stata accolta, posto che
	nessuna comunicazione al riguardo è pervenuta alla sig.ra Di Filippo
	e che la stessa, in ogni caso, risulta ancora esclusa dalla Graduatoria
	Provinciale (all. 3).
	φφφφ
a	IN DIRITTO E SUL <i>FUMUS BONI IURIS</i>
	Questa difesa ritiene utile esaminare, per quanto possibile
	brevemente, la normativa in materia che si è succeduta negli anni.
	3

Com'è noto, l'art. 1, comma 1 bis del D. L. n. 97/2004, convertito in
Legge n. 143/2004, stabiliva, a partire dall'anno scolastico 2005-
2006, che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di
cui all'art. 401 del D. Lgs. n. 297/2004 era subordinata alla
domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per
l'aggiornamento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale,
pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi;
cancellazione non definitiva, perché – a domanda degli interessati, da
presentarsi negli stessi termini sopra indicati – era consentito il
reinserimento dei docenti cancellati con il recupero del punteggio
maturato all'atto della cancellazione.
Con la successiva Legge 296/2006 veniva previsto, all'art. 1 comma
605, che, con effetto dal g. 01.01.2007, le graduatorie permanenti di
cui all'art. 1 della L. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie "ad
esaurimento", intendosi per tali delle graduatorie chiuse, fatto salvo
l'inserimento di particolari categorie di docenti per il biennio 2007-
2008, come espressamente previsto dalla norma.
Come giustamente evidenziato dalla giurisprudenza, "la
riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a
esaurimento, non implica tuttavia ex se la totale immobilità
e/cristallizzazione di queste ultime, atteso che i limiti sono solo quelli
chiaramente imposti dal legislatore, e dunque, nello specifico, soltanto il
divieto di 'nuovi inserimenti" (Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n.
90/2016).
4

-	In questa ottica, la possibilità di "reinserimento", espressamente
	prevista dall'art.1 comma 1 bis del D.L. 97/2004, è stata pensata dal
	legislatore come meccanismo di salvaguardia delle posizioni dei
	soggetti già precedentemente inclusi, con il recupero del punteggio
	maturato all'atto della cancellazione, ove i docenti interessati
	facciano domanda "entro il medesimo termine".
	La costante giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto
	interpreta la norma nel senso che "l'omessa domanda è sanzionata
	con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta
	potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri
	aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente
	figurare" (Consiglio di Stato sez. IV 14/07/2014 n. 3616).
	Tale interpretazione resta valida anche laddove si volesse valorizzare
	quanto stabilito dal successivo art. 9 del D.L. 70/2011 che ha
	modificato l'art. 1, comma 4, del D.L. 97/2004, prevedendo che "a
	decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori
	nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad
	esaurimento in forza dell'art. 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006,
	è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in
	un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia
	di appartenenza".
	Appare ictu oculi che "tale disposizione, nel fare espresso riferimento ai
	soli 'nuovi inserimenti', appare inidonea a prevalere sul disposto di cui
	all'art. 1, comma 1 bis, ultimo periodo, del D.L. 97/2004 (tuttora in
	5

	vigore, in quanto mai abrogato), che fa riferimento ai 'reinserimenti"
<u>,</u>	(Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n. 90/2016).
	Il Ministero dell'Istruzione ha, quindi, posto in essere un vero e
	proprio illecito non permettendo, nel rispetto della normativa, ai
	docenti che avevano mancato di produrre domanda all'atto di uno dei
	periodici aggiornamenti delle Graduatorie, il loro reinserimento in
	corrispondenza degli aggiornamenti successivi.
	Sulla questione, d'altra parte, era già intervenuto il Consiglio di Stato
<u>.</u>	il quale, con la sentenza n. 3658/2014, ha dichiarato l'illegittimità
	del D.M. 42/2009, nella parte in cui prevedeva la cancellazione
	definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della
	domanda, così onerando il docente che già figurava in graduatoria a
-	riaffermare una volontà già espressa.
	Non possono, dunque, non ritenersi illegittimi, ugualmente, i
	successivi decreti ministeriali che debbono quindi essere – a
	sommesso avviso della scrivente difesa – disapplicati, posto che
	contrastano con la norma primaria cui avevano il compito di dare
	attuazione (un decreto ministeriale, infatti, non può negare il diritto
<u> </u>	al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge).
	Invero, lo stesso D.M. 235/2014 non consente il reinserimento nella
	III fascia delle graduatorie ad esaurimento a quanti, già iscritti nelle
*	graduatorie permanenti, non hanno partecipato alle procedure di
•	integrazione ed aggiornamento bandite negli anni precedenti e
	pertanto sono stati cancellati dalle stesse.
	6

	Come noto, peraltro, l'impianto normativo che disciplina la materia
	anche per questo profilo è comunque quello contenuto nelle norme
	relative alla costituzione degli ambiti disciplinari, tra i quali il D.M.
	354/1998, concernente la costituzione, in applicazione dell'art. 40,
	comma 10, della L. 449/1997, di ambiti disciplinari per aggregazione
	di classi di concorso, nonchè nell'art. 1, comma 605 lett. c) della L.
	296/2006 e art. 1 comma 1 bis L. 143/2004, che chiaramente
	comprendono la possibilità di presentare domanda di reinserimento
	entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento per coloro
	che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva
	presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è
	l'inserimento ex novo consentito soltanto alla fattispecie di cui al
	comma 605 periodo 5°).
<u></u>	Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste
	norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli
	insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad
	esaurimento.
	Quei docenti, dunque, esattamente come l'odierna ricorrente,
	inseriti in graduatorie e che, involontariamente ovvero senza che
	sia stata dall'amministrazione accertata quella manifestazione di
	volontà certa ed univoca di voler essere esclusi in modo
	definitivo dalla graduatoria, omettevano di presentare domanda
	di aggiornamento, in virtù del citato art.1 comma 1 bis della L.
	143/2004, devono essere reintegrati.
	7

	Un eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e	
,	contrario ai principi ispiratrici della norma, per tutte le ragioni sopra	
·	esposte.	
	00000	
	SUL PERICULUM IN MORA	
	L'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente al	
	reinserimento in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella	
	maggiore possibilità per la ricorrente di essere convocata per	
	incarichi e/o supplenze annuali o fino al termine delle attività	
	didattiche.	
	La Dott.ssa Di Filippo, infatti, è attualmente inserita nella	
	graduatoria c.d. di circolo e di istituto, III Fascia, per incarichi e	
	supplenze brevi e saltuarie.	
	L'esclusione della ricorrente dal legittimo reinserimento, invero, sta	
	arrecando alla stessa un evidente pregiudizio grave ed irreparabile, in	
<u></u>	quanto - non essendo inserita in graduatoria - non può di certo	
	aspirare ad avere un contratto di lavoro sia pur a tempo determinato	
	con l'amministrazione resistente.	
	Inoltre, i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero i	 _ .
	diritti della ricorrente che, in assenza di incarichi non può maturare	
	un punteggio utile per lo scorrimento in graduatoria, anche ai fini di	
-	un'eventuale nomina in ruolo.	
	Ma vi è di più.	
	L'art. 1, comma 96, della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) prevede,	
	8	

<u> </u>	infatti, l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui	
	al comma precedente, dei soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di	
	entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso	
	pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto	
	direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	
	n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª	
	serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di	
	personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado e dei	
	soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della	
	presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale	
	docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della L.	
	296/2006 e successive modificazioni, esclusivamente con il	
•	punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data	
	dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento,	
	avvenuto per il triennio 2014-2017.	
···	Al successivo comma 105, tale riforma prevede che le graduatorie ad	
	esaurimento, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con	
	contratti di qualsiasi tipo e durata.	
	Dunque, l'urgenza del presente ricorso è più che provata, perché	
	qualora si completassero le assunzioni dei docenti presenti nelle	
	graduatorie ad esaurimento, queste perderebbero di efficacia,	
-	restando così definitivamente preclusa alla ricorrente la possibilità di	
	ricevere incarichi di supplenza annuale o temporanea.	
	∞∞∞	

	Per tutto quanto sopra esposto, la Dott.ssa Filomena Di Filippo, ut	
	supra rappresentata, difesa e domiciliata,	
	chiede	
	che l'On. Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice del Lavoro,	
	contrariis reiectis, ritenuto sussistente il fumus boni juris ed il	
	periculum in mora, con decreto inaudita altera parte (attesa la palmare	
	fondatezza della pretesa della ricorrente anche alla luce della	
	giurisprudenza già citata), o con ordinanza, previa audizione delle	
	parti, Voglia, in accoglimento della domanda presentata in via	
	d'urgenza:	
	1) ritenere e dichiarare sussistente il diritto di parte ricorrente ad	
	essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento (III fascia) del	
	personale docente ed educativo per la Classe di concorso A017 per il	
	triennio 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante	
	e maturato alla data di cancellazione, come per legge per i motivi di	
	cui al presente ricorso e per quant'altro alla specie applicabile anche	
	d'ufficio;	
	2) conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione Università	
	e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale	
	Trastevere 76/A, ed all'Ambito Territoriale (ex U.S.P.) di Teramo, in	
	persona del Dirigente pro tempore, con sede in Largo S. Carlo in	
	Teramo, di inserire e/o reinserire (quantomeno "con riserva" in attesa	
<u>.</u>	della definizione del giudizio di merito) parte ricorrente nella	
	graduatoria ad esaurimento (III fascia) del personale docente ed	

	educativo per la Classe di concorso A017 per il triennio 2014/2017,
	nella posizione e secondo il punteggio maturato alla data di
	cancellazione, come previsto per legge, con conseguente
	disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di
	esclusione aventi ad oggetto il diritto di parte ricorrente, ed ogni altro
	provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno
	della stessa ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la
	normativa di legge o comunque disporre quegli ulteriori o diversi
	provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il
	diritto vantato dalla Dott.ssa Di Filippo Filomena.
	Con vittoria di spese e compensi di lite.
	Con espressa riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche
-	
t,	risarcitoria, nella successiva fase di merito.
	Si producono i seguenti documenti:
	1) copia estratto graduatoria del 2010 - Fascia 3 classe A017 - in
	cui risulta l'inserimento della ricorrente;
	2) copia domanda di reinserimento del g. 08.06.2016 presentata
	dalla ricorrente e relativi avvisi di ricevimento per posta e per
	pec;
	3) copia estratto graduatoria del 2016 - Fascia 3 classe A017 - in
	cui non risulta il reinserimento della ricorrente
;	00000
	ISTANZA
	PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX

	ART. 151 C.P.C.
	premesso
	- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della Dott.ssa
	Di Filippo Filomena al reinserimento nella graduatoria ad
	esaurimento per le classi concorsuali meglio precisate in ricorso;
	- che ai fini della regolare integrazione del contraddittorio, il ricorso
	ut supra dovrà essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a
	tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento della domanda di parte
	ricorrente, verrebbero "scavalcati" in graduatoria dalla ricorrente;
	- che i controinteressati oltre ad essere gli attuali iscritti nelle
	graduatorie sono anche i docenti che, come l'odierna ricorrente,
	risultano esser stati illegittimamente cancellati e che hanno
	presentato ricorso giudiziale per la tutela dei rispettivi diritti violati
	dagli odierni convenuti, nonché tutti i docenti che, nelle more del
	presente giudizio, formuleranno domanda di trasferimento nelle
	graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
 	dell'ambito territoriale provinciale di Teramo relativamente alle classi
	di concorso in cui risulta, o comunque, dovrebbe risultare iscritta la
	ricorrente;
	ritenuto ·
	- che in ragione dell'indeterminato numero dei controinteressati,
	nonché attesa l'impossibilità di identificare gli stessi, e non per
	ultimo l'eccessiva onerosità anche in termini temporali – attesa
	peraltro l'urgenza cui si ispira l'instaurata procedura ex art. 700
	12

	c.p.c. – la notifica nei modi ordinari del presente ricorso sarebbe
	impossibile e/o quantomeno eccessivamente onerosa ed in contrasto
	con la <i>ratio</i> dello stesso procedimento cautelare;
	considerato ·
	- che anche la notificazione per pubblici proclami e la pubblicazione
·	sulla G.U. non appare comunque idonea al fine ("Non pare possa
 	ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino –
	potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del
	foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei
	quali il sunto del ricorso viene pubblicato" - Consiglio di Stato sez. IV,
	sentenza n. 106/1990); •
	- che già il TAR Lazio ha più volte disposto, in alternativa alla notifica
·	per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso, e/o di un sunto
	dello stesso, sul sito internet e del ramo di amministrazione
	competente in relazione alle singole fattispecie (ad es., Tar Lazio
	ordinanze nn.176/09, 177/09, 178/09 e 179/09); •
	- che tale forma di notifica viene continuamente utilizzata in via
	ordinaria dal G.A. nonché dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze
<u>.</u>	collettive; •
	- che sullo stesso sito internet del Ministero dell'Istruzione,
	dell'Università e della Ricerca vi è apposita bacheca dedicata alla
	pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza; •
	- che da quanto emerge dalla stessa "bacheca" sopra citata, tutti i
	Tribunali del territorio della Repubblica risultano aver già autorizzato
	13

	la notifica nelle forme oggi richieste.
	Tutto ciò premesso la ricorrente, ut supra, fa istanza affinchè la S.V.
	Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con
	modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi e per gli
	effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per
	pubblici proclami, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:
·	quanto ai controinteressati, nei confronti di tutti i docenti
	attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di
	tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A017,
	vigente per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione
	sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati: a) autorità
	giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del
	ricorso e data di udienza; b) nominativo delle parti e sunto dei motivi
	del ricorso; c) indicazione dei controinteressati indicati come "tutti i
	docenti attualmente inseriti e/o che verranno inseriti nelle
	graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali
	italiani, per la classe di concorso A017, vigente per gli anni scolastici
	2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe
	di concorso), nell'ambito territoriale della provincia di Teramo"; d)
	testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza;
	quanto alle amministrazioni convenute: mediante consegna di copia
	all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, ove sono
	domiciliate <i>ope legi</i> s, alla Via Buccio da Ranallo n. 65
	Ai soli fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che, trattandosi di
	14

	controversia individuale i lavoro o concernente rappor	<u>ti di pubblico imp</u>	iego, esso è pari	
	ad € 259,00.			
	Salvis iuribus.			
·				
	Castelnuovo Vomano, 6 ottobre 2016			
		/ AVV. Monica	Berardinelli	1.1
		Avv. Monica	berouds	ulli
·				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			<u> </u>	
			· · · · · · ·	
••				
				
:	-		15 -	

PROCURA ALLE LITI La sottoscritta Filomena Di Filippo delega l'Avv. Monica Berardinelli del Foro di Teramo a rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase dell'esecuzione, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le facoltà di transigere, incassare, rinunciare agli atti, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali. Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione <u>di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del</u> suddetto Decreto Legge. Dichiara di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i dati personali forniti, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. Elegge domicilio presso lo studio del nominato difensore, sito in Castelnuovo Vomano (TE) alla Via Nazionale n. 237. Castelnuovo Vomano, 5.10, 2016 <u>Filomena Di Filippo</u> E' vera la firma che precede rouse teraphyells

N. R.G. 1609/2016



TRIBUNALE di TERAMO DECRETO FISSAZIONE UDIENZA IL GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. e la necessità di vagliare la fondatezza della domanda cautelare nel contraddittorio delle parti ed alla luce della eventuale evoluzione normativa;

FISSA

- **per la trattazione del procedimento cautelare**, l'udienza di discussione del **29/11/2016 09:00** facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il 30.11.2016 ed invitando le parti convenute a costituirsi, per la fase cautelare, almeno due giorni prima dell'udienza;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A017, vigente per gli anni 2014/2017 ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

PQM

Autorizza, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti di di tutti i docenti inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A017, vigente per gli anni 2014/2017 a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, con le modalità proposte nel medesimo ricorso, riservando, all'esito della discussione sull'istanza cautelare, la valutazione sull'efficacia di tale forma di notifica ai contro interessati anche in relazione alla discussione del merito;

Autorizza ed invita le parti a fornire copia informatica dei rispettivi scritti difensivi al seguente indirizzo di posta elettronica: daniela.matalucci@giustizia.it

Teramo, 18/10/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Daniela Matalucci

